

IL CONTROLLO ESTERNO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE : LA REVISIONE COOPERATIVA E LA CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEI BILANCI

L'articolo 45 della Costituzione , nel riconoscere la funzione sociale svolta dalla cooperazione senza fini di lucro, ne prevede la promozione dello sviluppo e ne dispone i relativi controlli.

Pertanto il presupposto per la particolare tipologia di vigilanza posta in capo alle società cooperative è riconducibile alla stessa Legge fondamentale dello Stato.

L'attività di vigilanza "esterna" sulle società cooperative e loro consorzi viene disciplinata dalla "Legge Basevi" (D.L.C.P.S. 1577 del 1947) , successivamente integrata dalle disposizioni contenute nella legge 381/91 e 59/92, attualmente completamente modificata dal decreto legislativo 220 del 2002.

La "revisione cooperativa" si articola su revisioni ORDINARIE e revisioni STRAORDINARIE, a cadenza annuale o biennale (nel caso di cooperative sociali e di cooperative rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 15 della legge 59/92).

Come sopra accennato, il decreto legislativo numero 220 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2002 ed in vigore dal 23 ottobre , ha completamente modificato il sistema dei controlli applicabile alle società cooperative.

LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO : rimane obbligatoria ai sensi dell'articolo 15 della legge 59/92 per gli enti cooperativi e loro consorzi che abbiano un valore della produzione superiore a € 60.000.000 o con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000 o con finanziamenti sociali superiori a € 2.000.000.

Per gli enti cooperativi aderenti alle Centrali la certificazione annuale dei bilanci potrà essere effettuata esclusivamente da società convenzionate con le Centrali stesse e la relazione di certificazione da loro emessa dovrà essere allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'assemblea ; in caso di mancata richiesta della certificazione, qualora dovuta , la cooperativa potrà essere assoggettata alla gestione commissariale di cui art. 2545 sexiesdecies del codice civile.

La certificazione dei bilanci è inoltre obbligatoria nel caso in cui la cooperativa intenda emettere strumenti finanziari quali le "azioni di partecipazione cooperativa" e le obbligazioni.

Secondo le disposizioni contenute nella riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6 del 2003) , le cooperative che perdono i requisiti per il conseguimento della "mutualità prevalente", devono assoggettare a certificazione il loro bilancio, presumibilmente quello relativo al primo esercizio successivo a quello in cui viene persa la "prevalenza", al fine della determinazione del valore delle riserve e del patrimonio da devolvere ai Fondi mutualistici o allo Stato in caso di trasformazione in altra forma societaria.

LA REVISIONE : rimane la distinzione tra revisione "ordinaria" (ora definita come "revisione cooperativa") a cadenza biennale o annuale (se prevista dalle leggi speciali, quali ad es. la legge 381/91 per le cooperative sociali o la legge 59/92 per le cooperative di abitazione) e la revisione "straordinaria" il cui contenuto rimane analogo a quello dell'attuale revisione ordinaria, disposta dal ministero delle Attività Produttive sulla base di programmi di accertamento a campione o per esigenze di approfondimento derivanti dall'esito delle revisioni cooperative.

La revisione cooperativa rimane attribuita alle Centrali cooperative per gli enti loro aderenti ; sulla base di specifiche convenzioni le Direzioni Provinciali del Lavoro aderenti.

La nuova legge dispone una completa modifica della natura e degli scopi della revisione cooperativa , che viene finalizzata a :

- fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti revisionati suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna , al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale

- accertare , anche attraverso la verifica della gestione amministrativo –contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente, la qualità di tale partecipazione, l’assenza di scopi di lucro, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di ogni altra natura
- accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l’acquisizione del bilancio, delle annesse relazioni e dell’eventuale relazione di certificazione
- nel caso di cooperative di lavoro, verificare l’esistenza del regolamento interno previsto dall’articolo 6 della legge 142/2001 e accertare la correttezza e conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Per l’effettuazione dei suddetti controlli il revisore, che acquisisce “ope legis” la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”, potrà accedere a locali, acquisire atti, libri e documenti, convocare e sentire tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’ente, compreso i terzi.

Qualora la revisione non rilevi irregolarità, l’ispezione si conclude con il rilascio, da parte della centrale cooperativa, del verbale di revisione (un estratto del quale dovrà essere a cura della cooperativa trasmesso a tutti i soci o affisso nella sede della società) e di una “attestazione” o “certificato” di revisione, il cui possesso da parte della cooperativa certificherà l’esistenza dei requisiti mutualistici ed il diritto al godimento di agevolazioni o provvedimenti di favore.

Qualora il revisore rilevi irregolarità sanabili, egli stesso dovrà diffidare l’ente ispezionato a porvi rimedio fissandone un congruo termine, decorso il quale dovrà verificare l’avvenuta regolarizzazione con un apposito ulteriore accertamento.

In caso di esito positivo potrà essere emessa l’attestazione di revisione, viceversa verrà inoltrato apposito verbale alla Direzione provinciale del lavoro, per l’emanazione dei provvedimenti sanzionatori quali la cancellazione dai Registri Prefettizi o dagli Albi provinciali che dal 2005 sostituiranno i registri prefettizi ,la gestione commissariale, lo scioglimento d’ufficio, la liquidazione coatta amministrativa.

Qualora la cooperativa abbia necessità di dimostrare il possesso dei requisiti mutualistici al fine del godimento di determinate agevolazioni e non sia stata ancora revisionata nel biennio di competenza, la stessa potrà “autocertificare” la propria regolare gestione, a firma del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale o di un revisore contabile, dimostrando tra l’altro il regolare versamento del contributo di revisione ; copia di tale autocertificazione dovrà essere inoltrata alla Direzione del lavoro e alla Centrale cui aderisce, soggetti che successivamente verificheranno la veridicità di quanto dichiarato.

Rimangono infine sostanzialmente invariate le modalità di versamento dei contributi di revisione ed i parametri sulla base dei quali gli stessi vengono computati, sia pure con una diversa rimodulazione delle classi di contributo, in relazione all’ammontare dei fatturati degli enti cooperativi. Il contributo andrà versato entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del relativo decreto. In caso di ritardo si applica una sanzione pari al 5% oppure 15% (in caso di ritardo superiore a 30 giorni oltre il termine di legge) del contributo dovuto, più gli interessi legali commisurati ai giorni di ritardo, secondo quanto prescritto dalla legge Finanziaria 2003.

In conclusione la nuova legge, che per quanto concerne alcuni aspetti “operativi” connessi al contenuto della revisione ed alla modalità di effettuazione delle ispezioni si applicherà dal 2004, conferma ed amplia il ruolo e le funzioni delle Centrali cooperative, sulla base del principio dell’ “autocontrollo” del movimento cooperativo, incrementa i poteri e l’autorità dei revisori, rende più mirata l’attività ispettiva alla verifica delle specificità cooperative (in primis la mutualità civilistica e fiscale) ed enfatizza la funzione di assistenza e di consulenza, connessa alla revisione, accanto alla funzione più prettamente ispettiva atta a correggere e reprimere .